



COMUNE DI CAPODIMONTE

Provincia di Viterbo



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEGLI ORMEGGI IN AREA PORTUALE

PREDISPOSTO	APPROVATO	Versione
Settore Tecnico – Ufficio II Responsabile: Geom. Mauro Manzi	Deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____	0

Sommario

Art. 1 - CampoDi Applicazione	3
Art. 2 - Definizioni Generali	3
Art. 3 - Strutture di ormeggio	4
Art. 4 - Classificazione degli ormeggi e tariffe	4
Art. 5 - Posti per Categoria	5
Art. 6 - Posti di Ormeggio Riservati	6
Art. 7 - Posti di Ormeggio per Unità in Transito o Avaria	6
Art. 8 - Criteri di Assegnazione	6
Art. 9 – Identificazione moli.....	7
Art. 10 - Impianto elettrico ed idrico dei pontili.....	8
Art. 11 – Utilizzo delle colonnine.....	8
Art. 12 - Attrezzature di Sicurezza	8
Art. 13 - Smaltimento Rifiuti	8
Art. 14 - Raccolta Plastiche e Rifiuti in Acqua.....	9
Art. 15 - Parcheggi.....	9
Art. 16 – Criteri di assegnazione parcheggi.....	9
Art. 17 - Modalità di utilizzo del posto barca	9
Art. 18 – Varo e alaggio.....	9
Art. 19 - Norme di comportamento	10
Art. 20 - Obblighi e Divieti.....	11
Art. 21 – Revoca del posto barca	13
Art. 22 – Consegnà del posto barca	13
Art. 23 - Risarcimento danni tra privati	14
Art.24 - Furti a bordo	14
Art. 25 - Assicurazione per cause imputabili alla Gestione.....	14
Art. 26 - Inagibilità dell’ormeggio.....	15
Art. 27 – Manifestazioni di interesse pubblico	15
Art. 28 - Divieto di cessione del posto barca.....	15
Art. 29 - Sostituzione del natante.....	15
Art. 30 – Ormeggi non autorizzati	15
Art. 31 – Ormeggi riservati ed esclusi dall’assegnazione.....	16
Art. 32 - Sanzioni	17
Art. 33 - Autorità competente procedimento sanzionatorio	17
Art. 34 - Pagamenti	17
Art. 35 - Norme finali e transitorie	17

Art. 1 - Campo Di Applicazione

Il presente Regolamento rappresenta uno strumento necessario ai fini di una migliore gestione del servizio di ormeggio in funzione della definizione delle aree disponibili, della classificazione delle unità da diporto e delle modalità di assegnazione dei posti di ormeggio a pontili e banchine in concessione all'Ente Comune nell'ambito del Porto Turistico di Capodimonte (VT). Il Comune si riserva di aggiornare in ogni momento la presente pianificazione, con quelle ulteriori disposizioni che si rendessero necessarie o che fossero ritenute opportune allo scopo di rendere sempre più sicura, efficiente e funzionale per gli Utenti/Assegnatari di posto di ormeggio, la struttura portuale, in accordo con tutte le disposizioni vigenti.

Art. 2 - Definizioni Generali

Le indicazioni contenute nel presente piano di ormeggio dovranno essere scrupolosamente osservate da tutti gli assegnatari di posto di ormeggio e da chiunque, a qualsiasi titolo, anche occasionalmente accosti a pontili e banchine. L'esercizio della concessione è di competenza unica del Concessionario, pur rimanendo sempre soggetto alle vigenti norme di Polizia Demaniale e alla vigilanza di tutte le autorità e organi di polizia, cui è demandata l'attività di vigilanza volta all'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel Codice della Navigazione, del relativo Regolamento di esecuzione, nonché delle altre Leggi e Regolamenti dello Stato.

Per una migliore comprensione e individuazione di soggetti e definizioni del presente "*Piano generale degli ormeggi*" si intende per:

- a) **Concessionario:** Il Comune di Capodimonte (VT);
- b) **Gestore:** Il Comune di Capodimonte (VT) o altro soggetto affidatario del servizio in forza di provvedimento comunale, che gestisce il servizio di ormeggio per conto del Concessionario stesso ed opera nell'ambito delle direttive ricevute dal medesimo;
- c) **Utente:** L'assegnatario del posto di ormeggio, che abbia stipulato il relativo contratto con il Concessionario, o che ne abbia altro legittimo uso; in particolare la persona fisica, giuridica o l'Ente al quale è assegnato il diritto di utilizzo di un posto di ormeggio e dei relativi servizi portuali;
- d) **Unità da diporto:** Il natante da diporto, ormeggiabile ai sensi del presente piano, fino ad una lunghezza massima fuori tutto (compresi tutti gli ingombri) di:
 - i. metri 7.50 per le unità a motore,
 - ii. metri 10.00 per le unità a vela;

alle suddette misure è applicabile la tolleranza del 10% così come previsto dall'art. art. 6 – "*Norme generali*" del Regolamento della Provincia di Viterbo per la sicurezza della navigazione nelle acque interne approvato con Delibera di Consiglio Provinciale nr. 5 del 19/02/2007;

e) **Posto di ormeggio:** specchio acqueo assegnato dal Concessionario per l'ormeggio temporaneo di una unità da diporto, per un periodo fisso dell'anno pari a 365 giorni. Tale periodo può essere modificato mediante specifica Delibera di Giunta Comunale con la quale vengono fissate modalità di gestione e relative tariffe;

Art. 3 - Strutture di ormeggio

Le unità da diporto devono essere ormeggiate in sicurezza e secondo le corrette norme marinaresche, nel rispetto dell'assegnazione dei posti di ormeggio disposti seguendo questo specifico atto di disciplina ed assegnazione dei posti (Piano di Ormeggio).

Ciascun posto assegnato è corredato di un sistema di ormeggio costituito da corpi morti, catenarie, cime, ecc..

La manutenzione di tali strutture è eseguita a cura del Comune. Il Comune provvederà a sostituire d'autorità ogni cima di ormeggio, anche avvalendosi del Gestore, qualora ne ravvisasse uno stato di precarietà tale da inficiarne la sicurezza, così come se lo stesso Gestore comunichi qualche specifica priorità.

L'Utente non può modificare i sistemi di ormeggio né i sistemi di erogazione dei servizi sussidiari (acqua e corrente) senza la preventiva autorizzazione del Concessionario.

I posti di ormeggio sono predisposti sia su specifici pontili galleggianti che lungo le stesse banchine dei moli.

Art. 4 - Classificazione degli ormeggi e tariffe

I pontili e le banchine all'uso destinate, consentono l'ormeggio dei natanti da diporto classificati in categorie, così come indicate nel seguente prospetto:

RESIDENTI	CLASSIFICAZIONE	TARIFFA
R1	fino a ml 6.00 e larghezza massima a fino a 2.20 ml	€ 325,00
R2	da ml 6.00 fino a ml 7.00 (o minore) ma con larghezza superiore a ml 2.20 e fino a ml 2.50	€ 465,00
R3	oltre i ml 7.00 (o minore) e fino alla lunghezza massima consentita ma con larghezza superiore o uguale a ml 2.50	€ 570,00

NON RESIDENTI	CLASSIFICAZIONE	TARIFFA
NR1	fino a ml 6.00 e larghezza massima a fino a 2.20 ml	€ 570,00
NR2	da ml 6.00 fino a ml 7.00 (o minore) ma con larghezza superiore a ml 2.20 e fino a ml 2.50	€ 720,00
NR3	oltre i ml 7.00 (o minore) e fino alla lunghezza massima consentita ma con larghezza superiore o uguale a ml 2.50	€ 900,00

PESCATORI	CLASSIFICAZIONE	TARIFFA
PRA	Residenti con Licenza di Tipo A	€ 80,00
PRB	Residenti con Licenza di Tipo B	€ 180,00
PNRA	NON Residenti con Licenza di Tipo A	€ 140,00
PNRB	NON Residenti con Licenza di Tipo B	€ 295,00

Le tariffe sopra indicate si intendono oltre I.V.A., a carico dell'utente assegnatario, che verrà calcolata al momento dell'assegnazione del posto con l'aliquota vigente.

Le Licenze da pesca di Tipo A e di Tipo B sono rilasciate ai sensi del Regolamento Regionale 16 maggio 2019 nr. 7 - Pubblicato sul BUR 21 maggio 2019, nr. 41 - Testo vigente al: 14/05/2021 - Regolamento per la disciplina delle modalità per il rilascio della licenza di pesca professionale delle modalità per il rilascio del tesserino segna catture e costituzione dell'elenco dei pescatori professionali (Legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87, come modificata dalla legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, articolo 20), sono così come di seguito classificate:

- a) di tipo «A», autorizza i titolari alla pesca di professione ai sensi della Legge Regionale Lazio nr. 87/90 e s.m.i.;
- b) di tipo «B», ai sensi della tabella A della Legge Regionale 29 aprile 2013, nr. 2 e s.m.i..

Art. 5 - Posti per Categoria

Tenuto conto dell'attuale disposizione dei pontili galleggianti, della dimensione delle banchine in concessione all'interno del porto e delle richieste che verranno acquisite, sarà redatta planimetria degli ormeggi che assegnerà, in funzione delle caratteristiche tecniche delle unità e della capienza massima, il posto barca.

Qualora le aree in concessione siano oggetto di variazione, il numero massimo di imbarcazioni sarà rideterminato, in funzione degli spazi disponibili. Preso atto come da planimetria allegata, che i moli di ormeggio sono così come di seguito identificati:

P1	P3	P5	P7	MOLO EST
P2	P4	P6	MOLO SUD	MOLO OVEST

All'assegnatario verrà comunicato il posto identificato mediante titolo (pontile/molo) e numero dell'ormeggio (*es. P1.nr.38=Pontile nr. 1 posto nr. 38*).E' facoltà e dovere del Gestore spostare, senza preavviso, le unità dal posto assegnato per motivi di sicurezza.

E' altresì facoltà e dovere del Gestore, disporre lo spostamento delle unità da diporto dal posto assegnato, per una migliore fruizione delle aree di ormeggio. In tal caso lo spostamento dovrà essere preventivamente comunicato dal Gestore all'assegnatario del posto, utilizzando i contatti forniti all'atto della richiesta, con preavviso di almeno due giorni.

Art. 6 - Posti di Ormeggio Riservati

Il Concessionario si impegna a riservare al Gestore nr.1 (uno) posto di ormeggio detto "riservato" che il Gestore utilizzerà per l'ormeggio di unità di servizio da utilizzare nelle operazioni di pulizia ed assistenza in acqua e/o per le altre attività legate alla gestione del servizio stesso.

Art. 7 - Posti di Ormeggio per Unità in Transito o Avaria

L'unità in transito o in avaria, e cioè che giungono in porto anche senza una preventiva prenotazione opportunamente confermata, potranno utilizzare gli ormeggi destinati all'uso di transito, qualora ve ne sia disponibilità. Il concessionario prevede di riservare almeno 5 posti di lunghezza media pari a 7 ml. La sosta delle unità di ormeggio in transito o in avaria, salvo comprovate esigenze o situazioni di forza maggiore, non deve superare le 48 ore, con la possibilità di proroga per un periodo di pari durata, fatto sempre salvo la disponibilità del suddetto posto di ormeggio e sempre che esista almeno un altro ormeggio libero. Durante tale periodo le unità da diporto sono comunque tenute al pagamento dei servizi generali portuali (erogazione di servizi sussidiari come acqua e corrente, utilizzo di sistemi di ormeggio), in ragione delle dimensioni dell'unità e per giornata o frazione inferiore, secondo quanto determinato con deliberazione annuale di Giunta Comunale.

Il diritto al posto di ormeggio di transito si interrompe non appena il natante si allontana dallo stesso.

La banchina destinata alla sosta temporanea delle unità in transito (cfr. planimetria allegata al presente Regolamento) è individuata nel molo ovest braccio B, mentre il braccio A è destinato in parte a servizio pubblico e in parte agli assegnatari.

Art. 8 - Criteri di Assegnazione

Al termine dell'iter per l'acquisizione delle richieste di assegnazione dei posti di ormeggio da inoltrare nei termini stabiliti dall'avviso pubblico e con le seguenti modalità:

- a) al protocollo del Comune di Capodimonte (VT) con plico a mano;
- b) via posta elettronica certificata (PEC) alla casella indicata sul sito web istituzionale del Comune e sull'apposito bando;

Il Comune, tenendo conto del seguente "*Piano generale degli ormeggi*", provvede alla pianificazione dei posti barca assegnabili in relazione alla loro dimensione e/o specifiche

caratteristiche generali tra cui la facilità o meno di manovra dell'unità e alla data di protocollazione della domanda.

L'assegnazione dei posti di ormeggio, fatti salvi i posti riservati ed esclusi dall'assegnazione di cui al successivo art.28, avverrà secondo le seguenti priorità:

- 1) Residenti nel Comune di Capodimonte;
- 2) Proprietari di imbarcazioni a vela nella percentuale del 32% dei posti disponibili da assegnare e comunque nel limite di disponibilità tecnica esistente in relazione alle diverse categorie di imbarcazioni ed alla capienza della zona portuale (molo fisso ovest e moli mobili ovest);
- 3) Ai non residenti nel Comune di Capodimonte in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Proprietari di immobili a destinazione residenziale;
 - b) Conduttori/locatari di immobili a destinazione residenziale e commerciale, con regolare contratto di locazione della durata di almeno tre mesi nell'arco dell'annualità;
 - c) Titolari di posto barca nella precedente assegnazione nella misura massima del 70%;

L'assegnazione dei rimanenti posti barca avverrà tramite sorteggio per ciascuna categoria di unità da diporto così come classificati dall'art.4 del presente Regolamento.

Gli esclusi dall'assegnazione dei posti riservati avranno accesso ad un'apposita graduatoria (graduatoria degli esclusi) per ogni categoria di appartenenza, determinata sulla base dei risultati del sorteggio, cui poter attingere in caso di rinuncia, revoca degli aventi diritto.

Le operazioni di sorteggio che eventualmente si rendessero necessarie, verranno effettuate in seduta pubblica, la cui data sarà comunicata con apposito avviso.

L'Amministrazione Comunale e/o il Gestore si riservano, ogniqualvolta si presenti la necessità, di variare l'assetto complessivo dell'assegnazione degli ormeggi al fine di assicurare una migliore e più razionale gestione degli stessi.

L'Utente è tenuto ad accettare l'assegnazione del posto di ormeggio della propria unità da diporto, così come comunicato dal Comune e/o dal Gestore, senza nessuna riserva.

Art. 9 – Identificazione moli

Il posizionamento dei pontili consente l'accesso ai posti barca attraverso canali di manovra di larghezza sufficiente per le dimensioni delle imbarcazioni ospitate. Per i moli identificati in planimetria con i numeri 3/4/5/6/7 i posti sono riservati per imbarcazioni a motore, i moli identificati in planimetria con i numeri 1 e 2 ed il molo ovest sono destinati ad ospitare le barche a vela.

Art. 10 - Impianto elettrico ed idrico dei pontili

L'erogazione di energia elettrica e acqua è effettuata da colonnine in materiale resistente alla corrosione, specificatamente costruite per usi portuali e conformi alle normative tecniche in materia di sicurezza. Ogni colonnina prevede 4 prese elettriche protette ciascuna da un interruttore differenziale e 4 prese per l'erogazione d'acqua con relativo rubinetto. Le colonnine sono dotate di illuminazione notturna automatica. I pontili sono illuminati in ore notturne da fari ad accensione automatica.

Art. 11 – Utilizzo delle colonnine

Gli utenti possono utilizzare le colonnine per l'erogazione di acqua e corrente, con le seguenti prescrizioni:

- a) **Acqua:** l'utilizzo dell'acqua potrà avvenire mediante apposite manichette con pistola salva acqua che dovranno essere rimosse al termine dell'utilizzo. Qualora le manichette dovessero essere lasciate incustodite sul pontile, creando intralcio al passaggio pedonale e situazioni di pericolo, il Gestore è tenuto a rimuoverle e verranno acquisite al patrimonio dell'Ente.
- b) **Corrente elettrica:** l'utilizzo dell'impianto elettrico consentito per la gestione dell'impianto di bordo; i cavi e le prese dovranno essere certificati in base alle attuali normative. L'utilizzo avviene sotto la sorveglianza del Gestore e sotto l'esclusiva responsabilità dell'utente che risponderà personalmente di eventuali danni diretti e indiretti a cose e persone. Non è consentito l'utilizzo delle colonnine in assenza di personale a bordo; inoltre è vietato lasciare cavi elettrici incustoditi sul pontile. Qualora gli stessi dovessero essere lasciati incustoditi, creando intralcio al passaggio pedonale e situazioni di pericolo, il Gestore è tenuto a rimuoverli e verranno incamerati al patrimonio dell'Ente. Sarà compito del Gestore, a ridosso dell'orario di fine servizio, controllare tutti i pontili e staccare la corrente a chi ne fa utilizzo in assenza di personale a bordo.

Art. 12 - Attrezzature di Sicurezza

I pontili sono dotati ciascuno di almeno una scaletta di risalita e di salvagenti con cima di recupero. Altre scale di risalita sono posizionate sulla banchina negli spazi tra i pontili. Ogni pontile è dotato di un impianto di luci segna passo ad alimentazione solare attivo automaticamente in ore notturne.

Art. 13 - Smaltimento Rifiuti

E' fatto obbligo agli assegnatari del posto barca ed in generale a tutti gli utenti del porto, di osservare la modalità di gestione e raccolta differenziata dei rifiuti vigente sul territorio

Regolamento Comunale per la gestione degli ormeggi in area portuale	Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____	Vers. 0	Pag. 8 di 19
--	--	------------	-----------------

comunale. I rifiuti dovranno essere conferiti presso gli appositi contenitori per la raccolta differenziata presenti in corrispondenza dei moli est ed ovest, nonché sulla banchina sud.

Art. 14 - Raccolta Plastiche e Rifiuti in Acqua

Nella zona più soggetta alla concentrazione dei rifiuti in acqua sarà installato un sistema di raccolta automatico che consentirà anche un monitoraggio statistico della situazione dell'intera area portuale.

Art. 15 - Parcheggi

Per gli assegnatari dei posti barca, è consentito l'accesso ad un'area a parcheggio per un massimo di 30 posti auto, il cui corrispettivo è pari ad € 150,00 per il periodo che va dalla data di assegnazione al 30 Settembre di ogni annualità, escluso il lunedì, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività mercatale. Le domande, a seguito di specifico avviso, dovranno essere indirizzate al Comune di Capodimonte attraverso apposito modulo.

Art. 16 – Criteri di assegnazione parcheggi

Saranno riservati nr. 2 (due) posti per i titolari di contrassegno per la sosta rilasciato ai sensi dell'art. 381 comma 2 del regolamento di esecuzione del CdS. Il contrassegno dovrà essere sempre esposto e ben visibile sul veicolo.

Verrà riservato nr. 1 (uno) posto per le operazioni di carico e scarico con sosta massima di 30 minuti.

La restante disponibilità verrà concessa in base alle domande pervenute previo sorteggio, dando la precedenza a chi non ne abbia usufruito nella precedente annualità.

Sono esclusi dall'utilizzo di tale parcheggio i residenti del Comune di Capodimonte.

Art. 17 - Modalità di utilizzo del posto barca

L'assegnatario di un posto barca dovrà far uso dello stesso per almeno quattro mesi nell'anno solare, pena la decadenza dell'assegnazione. L'uso del posto barca sarà verificato oltre che con sopralluoghi diretti dal Gestore, anche mediante l'uso delle comunicazioni di alaggio e varo di cui al primo comma del presente articolo.

La validità dell'assegnazione dei posti barca, ivi compresi i posti barca al transito, sarà subordinata all'accettazione di quanto disposto dal presente regolamento.

Art. 18–Varo e alaggio

L'assegnatario del posto barca ha diritto gratuitamente ad un varo ed un alaggio annuo mediante utilizzo della gru, ogni utilizzo della stessa va obbligatoriamente comunicato con 48 ore di anticipo al Gestore mediante apposito modulo reso disponibile sul sito web

istituzionale del Comune.

Ogni utilizzo successivo a quello gratuito, anche per gli assegnatari, sarà soggetto al pagamento di un corrispettivo pari ad € 10,00 da corrispondere al Comune di Capodimonte.

Lo scivolo sarà usufruibile dalle ore 9:00 alle ore 19:00 ad eccezione del lunedì mattina durante lo svolgimento del mercato. Per l'utilizzo al di fuori della presente fascia oraria il Gestore dovrà essere avvertito con almeno 24 ore di anticipo e sarà soggetto al pagamento di un corrispettivo pari ad € 20,00 da corrispondere al Comune di Capodimonte.

La ricevuta di pagamento del corrispettivo previsto per il servizio richiesto, dovrà essere obbligatoriamente esibita al gestore che dovrà a sua volta trasmetterla agli uffici comunali competenti in sede di rendicontazione delle attività.

a) Per i non assegnatari di posto barca, l'utilizzo della gru per le operazioni di alaggio e varo va richiesto con almeno 48 ore di anticipo, attraverso apposito modulo, previo pagamento della somma di € 50,00 da corrispondere al Comune di Capodimonte.

L'utilizzo di trasportatori privati per le operazioni di varo e alaggio potrà essere effettuato tutti i giorni esclusi i festivi e i lunedì durante l'orario del mercato dalle ore 0:90 alle ore 19:00, previa prenotazione, come da modulistica allegata, al Gestore. La richiesta dovrà essere corredata da copia dei necessari documenti di legge sia per il mezzo che per l'operatore, nonché di assicurazione RCT adeguata e attestazione di avvenuto pagamento della somma di € 20,00 (euro venti/00).

Art. 19 - Norme di comportamento

- a) Le manovre di avvicinamento all'ormeggio negli specchi acquei e nei canali adiacenti ai pontili devono essere effettuate a velocità moderata comunque non superiore a 2 nodi.
- b) Un'imbarcazione non dovrà immettersi nei canali di manovra fra i pontili finché essi non risultino liberi da altre imbarcazioni impegnate in manovre di attracco o uscita dall'ormeggio. E' vietato l'ingresso al porto a pedalò, tavole a vela, sup, surf, canoe, jole, sandolini e pattini, così come previsto dal Regolamento della Provincia di Viterbo per la sicurezza della navigazione nelle acque interne approvato con Delibera di Consiglio Provinciale nr. 5 del 19/02/2007;
- c) Le barche a vela potranno entrare ed uscire dal porto solamente a vele chiuse. Se sprovviste di motore potranno chiedere al Gestore, previo pagamento della somma di € 30,00, di essere trainate in entrata e in uscita per e da il porto. E' vietato il traino tra natanti sia a vela che a motore. Nel caso di unità in avaria fuori dall'area portuale, le stesse potranno essere soccorse e trainate, fino all'ingresso del porto da chiunque ne abbia facoltà. All'ingresso del porto verranno accolte e sistemate agli ormeggi solamente

dal Gestore previo pagamento della somma di € 30,00.

- d) La balneazione nelle acque adiacenti ai pontili è vietata, in ottemperanza a quanto disposto dalla vigente normativa.

Le operazioni di rifornimento dovranno sempre essere effettuate a motore spento. Per il trasporto di carburanti, è obbligatorio l'utilizzo di contenitori omologati dalla vigente normativa per liquidi infiammabili di categoria A.

Art. 20 - Obblighi e Divieti

- a) Tutti i natanti all'ormeggio dovranno essere obbligatoriamente muniti sulle murate di un numero sufficiente di parabordi adeguati all'imbarcazione, per non danneggiare i natanti vicini, ed essere in possesso di aggiuntive ed adeguate cime di ormeggio, secondo le indicazioni del Gestore, eventualmente necessarie in caso di specifiche condizioni meteo.

Il numero minimo dei parabordi è:

- ✓ nr. 2 (due) per ogni lato per natanti fino a ml 6,00 di lunghezza massima;
- ✓ nr. 3 (tre) per ogni lato per natanti oltre i ml 6,00 di lunghezza massima.

Qualora l'unità venga ormeggiata senza i parabordi previsti, la gestione provvederà a contattare l'assegnatario educendolo sulle norme previste dal presente regolamento ed ottemperare entro e non oltre le 24 ore; trascorso inutilmente tale termine il Gestore provvederà a spostare il natante posizionandolo sul molo destinato alla sosta temporanea, provvedendo ad avvisare gli Organi di Polizia per i relativi provvedimenti sanzionatori.

- b) E' vietato lasciare l'imbarcazione presso il posto assegnato non adeguatamente assicurata al pontile/banchina o in stato di fatiscenza. Il trasgressore verrà punito con la sanzione amministrativa di cui agli art. successivi oltre all'obbligo di effettuare le operazioni necessarie alla messa in sicurezza dell'unità.
- c) I natanti devono essere in possesso di adeguate cime affondanti per l'ormeggio con diametro minimo di mm 6 per le unità fino a ml 6.00 e diametro minimo di mm 8 per le unità fino a ml 7.00 e mm 10 per le unità superiori ai ml 7.00. Il controllo è nella titolarità del Gestore che, in caso di inadempienza, provvederà a comunicare agli Organi di Polizia il nominativo ai fini delle successive attività di accertamento ed eventuale irrogazione della sanzione prevista;
- d) E' fatto divieto l'utilizzo di pneumatici o equivalenti da utilizzare sulle banchine e sui pontili come paracolpi.
- e) E' vietato lo scambio dei posti di ormeggio fra assegnatari se non per cause motivate e circostanziate di sicurezza e di incolumità delle unità.
- f) L'utente non potrà ormeggiare unità di navigazione diversa da quella dichiarata nell'istanza di richiesta di assegnazione.
- g) La vendita a terzi dell'unità da diporto già oggetto dell'assegnazione di uno specifico

- posto di ormeggio, non comporta al nuovo acquirente il diritto di prelazione;
- h) E' obbligatoria la corretta esposizione del tagliando di assegnazione sull'unità, affinché sia perfettamente visibile e leggibile dal pontile o dalla banchina agli addetti al controllo (Gestore e Organi di Polizia) per motivi di sicurezza e gestionali;
 - i) I natanti saranno ammessi all'ormeggio o comunque nell'area dell'approdo, solo se muniti di polizza assicurativa RC, anche se non prevista obbligatoriamente dalla Legge 24/12/1969 n. 990 e successive modificazioni. In caso di mancata copertura assicurativa, all'assegnatario sarà impedito l'utilizzo del posto barca fino alla produzione della polizza al Comune di Capodimonte. Per gli assegnatari del posto "residenti" è fatto obbligo che l'assicurazione e la titolarità del natante facciano capo allo stesso soggetto residente.
 - j) E' fatto divieto installare qualsiasi struttura fissa e mobile sui pontili e sulle banchine.
 - k) E' fatto divieto di tenere il natante in cattivo stato di decoro ovvero abbandonarlo all'ormeggio anche dopo il termine della concessione.
 - l) Per eventuali interventi di manutenzione da effettuare ad altezze superiori ai 2,00 ml gli stessi dovranno essere preventivamente comunicati al Comune di Capodimonte ed al Gestore, unitamente alle misure di sicurezza previste dalla legge sui lavori in quota.
 - m) E' fatto divieto lasciare sui pontili e in banchina cavi elettrici, manichette per l'acqua, teli copribarca, scarpe e oggetti riconducibili alla titolarità del natante. Le passerelle possono essere lasciate sul pontile o in banchina a patto che siano posizionate in maniera ordinata e che non intralcino il passaggio.
 - n) E' sempre vietato fissare boe o qualsiasi oggetto galleggiante alle cime dei corpi morti. Il Gestore provvederà alla rimozione delle stesse senza alcun preavviso.
 - o) E' fatto divieto lavare i natanti con prodotti non ecologici.
 - p) E' vietato lo svuotamento di acque di sentina, di acque reflue, il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi non ecocompatibili, di detriti o altro nell'ambito del porto, sia in acqua che sulle banchine che sui pontili galleggianti.
 - q) Per le esigenze personali deve essere usato l'apposito locale igienico presente a terra, salvo che l'unità sia dotata di specifiche attrezzature per raccogliere i liquami di bordo che comunque non potranno essere scaricati all'interno del porto.
 - r) E' fatto divieto di accendere, a meno che il natante non stia per lasciare l'ormeggio, e comunque per non più di venti minuti, i motori principali ed ausiliari prima delle ore 09:00 del mattino e dopo le ore 20:00, nonché dalle ore 12:30 alle ore 15:30 durante i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.
 - s) Ogni condotta non conforme alla corretta convivenza e alla buona immagine dell'approdo, da parte dell'assegnatario o dei suoi ospiti, che possa pregiudicare la sicurezza o la tranquillità degli altri utenti o danneggiare le installazioni dell'approdo;
 - t) E' fatto divieto occupare posti barca diversi da quello assegnato.

- u) E' fatto divieto, per chiunque transiti in porto, occupare il pontile carburante, se non per il tempo necessario alle operazioni di rifornimento, sia nelle ore notturne che nelle ore diurne, a prescindere dall'effettivo funzionamento della stazione di rifornimento. Per gli assegnatari di posto barca, la reiterazione accertata della trasgressione potrà essere oggetto di avvio del procedimento per la revoca.
- v) E' vietato a chiunque di esercitare qualsiasi attività di pesca all'interno dello spazio acqueo del porto. Si applicano al riguardo le sanzioni previste dal Regolamento della navigazione nelle acque interne approvato con D.C.P. n.5 del 19/02/2007;

Art. 21 – Revoca del posto barca

E' prevista la revoca dell'assegnazione, previa diffida, oltre che per i casi di cui al codice della navigazione ed al regolamento di navigazione interna, nei seguenti casi:

- a) Il rifiuto ad occupare il posto assegnato dal Gestore o qualsiasi comportamento volto ad ostacolare tale attività;
- b) Cessione a terzi del posto d'ormeggio assegnato;
- c) Gravi comportamenti all'interno del porto che provocano danneggiamenti alle infrastrutture portuali ed ai natanti ormeggiati;
- d) Utilizzo permanente di unità di navigazione come attività commerciale professionale o artigianale nell'ambito dell'ormeggio e dell'approdo;
- e) Dichiarazioni false atte a certificare il possesso di requisiti al fine di ottenere il posto barca nonché, alla sua appartenenza alle categorie censite all'art. 4 del presente Regolamento;
- f) Sostituzione della barca con altra barca di proprietà dell'assegnatario senza assenso scritto del Comune;
- g) Mancato pagamento della tariffa nei termini stabiliti;
- h) Mancanza di assicurazione per responsabilità civile derivante dall'uso della barca;
- i) Rifiuto di esibire o consegnare i documenti richiesti dal personale autorizzato dal Comune e dal Gestore;
- j) Svuotamento rifiuti nautici e rifiuti in genere, fuori dai punti previsti dell'area portuale;
- k) Mancato adeguamento del sistema di svuotamento acque reflue entro 1 anno dall'assegnazione;
- l) Ogni altro caso previsto dalle leggi vigenti e per motivi di interesse pubblico.

Art. 22 – Consegna del posto barca

- a) Per la consegna del posto barca è fatto obbligo avvertire il Gestore entro e non oltre le 24 ore antecedenti l'operazione.
- b) La consegna non potrà essere effettuata la domenica e giorni festivi.

Regolamento Comunale per la gestione degli ormeggi in area portuale	Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____	Vers. 0	Pag. 13 di 19
--	--	------------	------------------

- c) Gli assegnatari prima di varare e sistemare in ormeggio il natante dovranno verificare alla presenza congiunta del Gestore lo stato di conservazione della cima di prua e della relativa trappa; durante la verifica verrà redatto dal Gestore apposito verbale di costatazione e consegna; eventuali osservazioni dovranno essere fatte in sede di consegna al Gestore che provvederà alla loro trascrizione; il verbale verrà sottoscritto dalle parti con contestuale consegna da parte del Gestore del contrassegno di ormeggio. Manomissioni e rotture dovute alla negligenza dell'assegnatario o dovute all'elica, che comporteranno la sostituzione della cima di prua o della trappa, prevedono che le somme dovute per la rimessa in pristino verranno imputate all'assegnatario del posto. Le somme preventivate sono così come di seguito elencate:
- ✓ € 60,00 per la sostituzione della cima di prua senza l'intervento del sub;
 - ✓ € 260,00 per la sostituzione della cima di prua con l'intervento del sub.
- d) La rimessa in pristino avverrà solo dopo il pagamento, da parte dell'assegnatario delle somme sopra riportate. E' espressamente vietata l'immersione di personale non autorizzato a tale attività. L'intervento del sub viene garantito entro e non oltre 7 (sette) giorni.
- e) Il Comune di Capodimonte risponde solamente per la rottura della cima di prua o del corpo morto dovute ad eventi atmosferici o deperimento naturale.
- f) L'assegnatario è obbligato ad avere in dotazione sul proprio natante cime di adeguata sezione, come previste nel presente regolamento, per l'ormeggio di poppa.
- g) All'assegnatario che ormeggi il natante senza il rispetto delle disposizioni di cui al presente art. 19, oltre alla sanzione amministrativa, verrà anche revocato il posto barca. Non è prevista la restituzione di alcuna delle somme versate.

Art.23 - Risarcimento danni tra privati

Il Comune di Capodimonte non risponde di nessuna perdita o danno subito dalle imbarcazioni o dalle cose per fatti imputabili a terzi.

Art.24 - Furti a bordo

Il Comune di Capodimonte non risponde di eventuali furti compiuti a bordo dei natanti all'interno del porto.

Art. 25 - Assicurazione per cause imputabili alla Gestione

Il Comune di Capodimonte sarà assicurato rispetto alla propria responsabilità civile, contro l'incendio o ogni altra causa imputabile alla gestione, nei limiti previsti dalla polizza assicurativa contratta.

Art. 26 - Inagibilità dell'ormeggio

Il Comune di Capodimonte, pur dovendo intervenire con ogni possibile urgenza nei casi di inagibilità dell'ormeggio, esclude qualsiasi responsabilità sulla temporanea inagibilità e per eventuali danni arrecati alle imbarcazioni dovuti da qualsiasi altra causa di forza maggiore. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del presente regolamento l'intervento del sub viene garantito entro e non oltre i 7 (sette) giorni, pur garantendo le prime operazioni di messa in sicurezza da parte del Gestore, ivi inclusa la possibilità di cambio posto.

Art. 27 – Manifestazioni di interesse pubblico

Per permettere lo svolgimento di attività di rilevante interesse per la collettività, nonché per esigenze legate alla normale attività dell'approdo, il Comune di Capodimonte potrà disporre lo sgombero delle imbarcazioni dagli approdi in qualsiasi momento dell'anno e per un periodo massimo complessivo di dieci giorni, senza che questo costituisca titolo per eventuali risarcimenti o riduzioni tariffarie. Gli assegnatari che risulteranno reiteratamente inadempienti alle ordinanze di sgombero, nelle occasioni sopra indicate, saranno dichiarati decaduti d'ufficio dall'assegnazione.

Art. 28 - Divieto di cessione del posto barca

Non è ammessa la cessione a qualsiasi titolo del posto barca. Gli organi competenti, , accertata l'avvenuta cessione, informeranno il Responsabile del Servizio comunale competente che disporrà l'immediata revoca dell'assegnazione.

Art. 29 - Sostituzione del natante

La sostituzione del natante è ammessa solamente a titolo definitivo e dietro rilascio di apposita autorizzazione comunale. La richiesta di sostituzione andrà presentata al Comune di Capodimonte su apposito modulo, così da consentire le verifiche da parte della gestione del porto in merito alla disponibilità di un posto idoneo. In caso di esito positivo la gestione autorizzerà al sostituzione con specifico provvedimento ed applicazione della tariffa corrispondente alla nuova fascia di appartenenza.

Nel caso in cui la sostituzione avvenga con una unità inferiore a quella assegnata, nulla sarà dovuta al richiedente.

Art. 30 – Ormezzi non autorizzati

Nel caso in cui la gestione o il Comune di Capodimonte (VT) riscontri un ormeggio abusivo, verrà apposto sul natante un avviso di rimozione sul quale sarà espressamente specificato il termine entro il quale l'unità verrà rimossa. Trascorsi i 7 (sette) giorni dall'affissione, il

natante verrà rimosso coattivamente e verrà custodito presso luogo idoneo individuato dal comune e restituito all'avente diritto previo pagamento delle spese sostenute.

Nell'atto saranno indicati i termini entro i quali sarà possibile la restituzione, decorsi inutilmente i quali, l'unità verrà conferita a impianto autorizzato allo smaltimento con oneri a totale carico del proprietario. Ove il proprietario non sia individuabile, per il decorso dei termini, faranno fede le pubblicazioni dei relativi atti all'Albo Pretorio.

Il corrispettivo di spesa viene così come di seguito determinato:

- ✓ € 250,00 per operazione di alaggio e trasporto presso il cantiere per le unità a motore;
- ✓ € 500,00 per operazione di alaggio e trasporto presso il cantiere per le unità a vela;
- ✓ € 100,00 al mese per la sosta per le unità a motore;
- ✓ € 150,00 al mese per la sosta per le unità a vela.

L'avente diritto o il proprietario dell'unità rimossa, non avrà nulla a che pretendere in caso di eventuali danni presenti sul natante.

I trasgressori saranno soggetti a sanzione amministrativa così come disposto negli artt. successivi.

Art. 31 – Ormezzi riservati ed esclusi dall'assegnazione

Il Comune di Capodimonte (VT) riserva i seguenti ormeggi a titolo gratuito per:

- ✓ nr. 1 (uno) ormeggio Polizia Provinciale – molo sud;
- ✓ nr. 1 (uno) ormeggio Vigili del Fuoco – molo sud;
- ✓ nr. 1 (uno) ormeggio Carabinieri – molo sud;
- ✓ nr. 1 (uno) ormeggio per Croce Rossa Italiana – molo sud;
- ✓ nr. 1 (uno) ormeggio Protezione Civile – molo sud;
- ✓ nr. 1 (uno) ormeggio Guardia di Finanza – molo sud;
- ✓ nr. 2 (due) ormeggi a servizio della proprietà dell'Isola Bisentina.

Il Comune di Capodimonte (VT) riserva i seguenti ormeggi a titolo oneroso (per chi ne faccia richiesta) per:

- ✓ nr. 1 (uno) ormeggio Lega Navale Italiana – molo sud;
- ✓ nr. 1 (uno) ormeggio Club Nautico Capodimonte – molo sud;
- ✓ nr. 3 (tre) ormeggi per Operatori della Nautica - molo sud;
- ✓ nr. 2 (due) ormeggi per Operatori commerciali del settore nautico operanti nella Provincia di Viterbo, per le operazioni di prova e/o riparazione dei natanti (un posto di categoria fino a 6 metri ed uno di categoria massima);
- ✓ nr. 3 (tre) ormeggi ai soggetti rientranti nelle categorie svantaggiate di cui alla Legge nr. 104/92 e s.m.i. con invalidità superiore al 65% attestata da idonea documentazione rilasciata dalla ASL di competenza.

Ormeggi riservati ai pescatori di professione o sportivi aventi imbarcazioni tipiche, come meglio descritte nella D.G.M. nr. 5 del 26/01/2021, o che abbiano una lunghezza inferiore ai 4.00 ml, qualora ne facciano richiesta:

✓ nr. 10 (dieci) posti barca - molo est.

Art. 32 - Sanzioni

Ferme restando le norme sanzionatorie già disciplinate per le violazioni delle disposizioni legislative sulla navigazione dal R.D. 327/42 e s.m.i. e dal D.Lgs 171 del 18/07/2005, ogni violazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento non riconducibile alle casistiche di cui alle citate disposizioni, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 80,00 a Euro 500,00.

La reiterazione accertata della medesima infrazione, comporterà l'avvio delle procedure per la revoca del posto barca.

Art. 33 - Autorità competente procedimento sanzionatorio

Relativamente all'applicazione delle sanzioni amministrative derivanti dal presente Regolamento, ai sensi della Legge 689/1981, il Sindaco ovvero il Responsabile del Servizio (determinato dalla giunta comunale o dal sindaco a mezzo degli atti di organizzazione che la legge attribuisce alle loro competenze) è individuato quale "Autorità competente".

I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al presente Regolamento saranno introitati dal Comune di Capodimonte.

La contestazione della sanzione resta in capo ai singoli Organi di Polizia che hanno accertato l'illecito.

Art. 34 - Pagamenti

Qualsiasi pagamento stabilito dal presente Regolamento dovrà essere effettuato a favore del Comune di Capodimonte con le seguenti modalità:

- a) versamento presso la Tesoreria comunale, banca INTESA SANPAOLO filiale di Marta sul conto corrente bancario avente IBAN: IT 62 D 03069 73141 1000000 46001;
- b) versamento sul conto corrente postale n. 12584017 intestato al Comune di Capodimonte.

Art. 35 - Norme finali e transitorie

Il presente regolamento, così come le sue modifiche ed integrazioni, verranno inviati alle Autorità competenti.

Regolamento Comunale per la gestione degli ormeggi in area portuale	Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____	Vers. 0	Pag. 17 di 19
--	--	------------	------------------